

VITTORIO PARLATO

*NOTE SU MATRIMONIO E UNIONI CIVILI NELLA CONCEZIONE  
CATTOLICA E NEL DIRITTO CANONICO.*

SOMMARIO: 1. Il matrimonio civile e forme diverse di unioni eterosessuali, unioni omosessuali nelle concezioni della Chiesa cattolica. – 2. La posizione dell’Ortodossia. – 3. Matrimonio canonico e matrimonio civile: due concezioni essenzialmente diverse per contenuti, finalità, forma di celebrazione. Contratto monogamico e perpetuo, elevato a sacramento, produttore di grazia *ex opere operato*, il primo; negozio giuridico, monogamico dissolubile da cui derivano alcuni diritti ed obblighi per i contraenti, il secondo. – 4. Altre tipologie di unioni *more uxorio*. – 5. La normativa. – 6. I soggetti alla normativa. – 7. La pastorale: atteggiamento di benevola carità e comprensione; lo scioglimento del matrimonio in base al principio dell’*oiconomia* nelle Chiese ortodosse; l’opportuno diverso atteggiamento nei confronti di chi celebra il matrimonio civile o convive in unioni omosessuali; il battesimo dei minori.

**1. Il matrimonio civile e forme diverse di unioni eterosessuali, unioni omosessuali nelle concezioni della Chiesa cattolica.**

Occasione di queste riflessioni è stata la notizia che nel mese di gennaio 2014 il Romano Pontefice Francesco ha battezzato alcuni bambini nella Cappella Sistina, nello Stato Vaticano, tra di essi anche il figlio di due genitori sposati solo civilmente. Di qui l’interesse attuale alla rilevanza e qualificazione del matrimonio civile e delle altre unioni *more uxorio* nella normativa canonica e nella dottrina.

Nel *Catechismo della Chiesa cattolica*<sup>1</sup> non si parla espressamente di matrimonio civile, ma solo di libere unioni, lì si legge:

“si ha libera unione quando l’uomo e donna rifiutano di dare una forma giuridica e pubblica a un legame che implica l’intimità sessuale [...]. L’espressione abbraccia situazioni diverse, concubinato, rifiuto del matrimonio come

---

<sup>1</sup> Città del Vaticano, Libreria Editrice Vaticana, 1993, p. 583, n. 2390.

tale, incapacità a legarsi con impegni a lungo termine. Tutte queste stazioni costituiscono un'offesa alla dignità del matrimonio [...] l'atto sessuale deve essere posto esclusivamente nel matrimonio, al di fuori costituisce sempre un peccato grave ed esclude dalla Comunione sacramentale”.

La mancanza di riferimento al matrimonio civile può essere intesa come volontà di non considerarlo vero matrimonio, e di assimilarlo alle altre libere unioni; osta a questa interpretazione il dato che queste libere unioni hanno come caratteristica l'assenza di una forma pubblica di certificazione che dà stabilità al vincolo, cosa che il matrimonio civile dà, almeno in linea di principio.

Forse è più giusto ritenere che il catechismo non si sia pronunciato vuoi per non attaccare un istituto ormai comune in quasi tutti gli ordinamenti, vuoi per il fatto che alla celebrazione religiosa sono tenuti i battezzati nella Chiesa cattolica, o in essa recepiti, e che il matrimonio civile costituisce per gli altri una lecita forma di matrimonio.

Solo nella Chiesa romano-cattolica e in quelle ortodosse, per l'ebraismo e per l'*islam*, si riconosce l'esistenza di un matrimonio regolato o dal diritto canonico (concezione cattolica e ortodossa), o dalla legge e tradizione ebraica (concezione ebraica) o dalla normativa islamica, che possono esistere senza alcuna rilevanza civile; al contrario nella concezione propria della confessioni cristiane protestanti o riformate, e di altre religioni non cristiane, la celebrazione religiosa è vista come forma pubblica di celebrazione offerta ai nubenti, ma certamente non esclusiva, non prevedendo, esse, l'esistenza di un proprio istituto giuridico matrimonio<sup>2</sup>.

La valutazione morale del matrimonio civile deve quindi basarsi su altri presupposti, cioè sulla rispondenza o meno del matrimonio civile così come è oggi visto, regolato e considerato nella realtà sociale, al matrimonio cristiano ricavabile dagli scritti patristici e scolastici posti a fondamento della concezione cattolica ed ortodossa del matrimonio.

La Patristica non solo ha reso giustificabile agli occhi della morale cristiana un'istituzione preesistente, ma l'ha anche sacralizzata. Costante è il riferimento del matrimonio come istituzione voluta da Dio, quale simbolo dell'unione tra il Cristo e la Chiesa, esso è produttore della grazia che con-

---

<sup>2</sup> G. BONI, *La rilevanza del diritto secolare nella disciplina del matrimonio canonico*, Giuffrè, Milano, 2000, p. 358 e bibl. ivi citata.

sente agli sposi una *communio totius vitae* armonica e apportatrice di beni spirituali. Il matrimonio è visto come unione in cui si realizza non solo una sola carne, ma anche un solo spirito, di questa unione la prole costituisce la finalità, unità di spirito che unisce i coniugi<sup>3</sup>; l'indissolubilità, la fedeltà e la castità matrimoniale sono le caratteristiche essenziali.

Tali principî sono riaffermati da S. Agostino per il quale il matrimonio sta alla continenza come un *bonum* sta ad un *melius* (*non ut malo bonum, sed ut bono melius*)<sup>4</sup>. Egli rinvenne nel matrimonio una comunione di vita giustificata da *tria bona*: *bonum prolis* (implicita eterosessualità), *bonum fidei* (fedeltà reciproca), *bonum sacramenti* (indissolubilità), che la caratterizzano<sup>5</sup>; precisando che “*in nostrarum quippe nuptiis plus valet sanctitas sacramenti quam fecunditas uteri*”<sup>6</sup>; queste caratteristiche distinguono il matrimonio cristiano da quello pagano<sup>7</sup> e continuano a distinguerlo dal matrimonio civile.

S. Girolamo preciserà che: “*Aliae sunt leges Caesarum, aliae Christi: aliud Papianus, aliud Paulus noster praecipit*”<sup>8</sup>.

Oggi, gli stessi concetti sono ripresi nell'*Evangelii Gaudium* di papa Francesco, dove si legge:

“il contributo indispensabile del matrimonio alla società supera il livello dell'emotività e delle necessità contingenti della coppia”. Il matrimonio non nasce “dal sentimento amoroso, effimero per definizione, ma dalla profondità dell'impegno assunto dagli sposi che accettano di entrare in una comunione di vita totale”<sup>9</sup>.

---

<sup>3</sup> TERTULLIANO, *Ad uxorem*, II, 9, in P.L. I, 1416: “*Atquin vero duo in carne una, ubi caro una, unus spiritus. Simul orant, simul voluntantur et simul ieiuna transigunt, alterutro docentes, alterutro hortantes, alterutro sustinentes*”.

<sup>4</sup> AGOSTINO, *De bono coniugali*, XXIII, 28. Cfr. G. MANTUANO, *Consensus matrimoniale e consortium totius vitae*, Macerata, 2006, p. 71-72.

<sup>5</sup> “*Haec omnia bona sunt, propter quae nuptiae bonae sunt; proles, fides, sacramentum*”, AGOSTINO, *De bono coniugali*, XXXII, in P. L., XL, 394.

<sup>6</sup> AGOSTINO, *De bono coniugali*, XVIII, 21, in P. L., XL, 338.

<sup>7</sup> Cfr. sul tema quanto bene scritto da I. ZUANAZZI, *L'ordinatio ad educationem prolis del matrimonio canonico*, Jovene, Napoli, 2012, p. 18 s. con fonti e bibliografia ivi citata.

<sup>8</sup> GIROLAMO, *Epistula LXXVII, ad Oceanum*, 3, in P. L., XXII, 691.

<sup>9</sup> Papa FRANCESCO, *Evangelii Gaudium, Esortazione apostolica*, Città del Vaticano, Libreria editrice vaticana, 2013, n. 66, p. 92.

## 2. La posizione dell'Ortodossia.

Per le Chiese ortodosse il matrimonio è il sacramento che consacra l'amore tra un uomo e una donna per raggiungere la pienezza dell'essere in Dio. Scopo del matrimonio è l'amore coniugale reciproco, *pleroma* di unità degli sposi, che fanno della loro unione la chiesa domestica allietata dal dono dei figli.

A realizzare il sacramento del matrimonio è l'amore dei due coniugi benedetto dal vescovo o dal sacerdote (non da un diacono); amore che va aumentato, fortificato e conservato e che è fondamento *sine qua non* della esistenza del sacramento stesso. Il matrimonio è visto non come un contratto, ma come un rito sacro da cui deriva la grazia, di qui la pluralità dei dati scritturistici usati per evidenziarne l'aspetto misterico e simbolico. Così si può dire che il matrimonio è il sacramento che unisce un uomo e una donna per sempre in un vincolo indissolubile d'amore. Per questo è assolutamente monogamico ed eterosessuale<sup>10</sup>.

Va rilevato anche che le Chiese ortodosse non ritengono conforme all'impegno cristiano il matrimonio civile; esse considerano il matrimonio come sacramento e pretende che sia celebrato dai fedeli nella forma canonica. Il matrimonio civile non è che un atto anagrafico, che può essere imposto dalle leggi civili territoriali, ma non può dispensare i fedeli dal celebrare il loro matrimonio anche in *facie ecclesiae*. Pertanto chi contrae il matrimonio civile non per disprezzo del sacramento, ma per obbedire alle leggi dello Stato, e poi celebra anche il matrimonio religioso non commette peccato; chi invece rifiuta intenzionalmente il matrimonio in chiesa viene considerato come persona che si auto-esclude dalla comunione ecclesiastica.

La Chiesa non espelle nessuno, prende atto dell'auto-esclusione, ma è pronta ad accogliere i peccatori quando celeberranno il matrimonio secondo la liturgia ortodossa.

## 3. Matrimonio canonico e matrimonio civile: due concezioni essenzialmente diverse per contenuti, finalità, forma di celebrazione. Contratto

---

<sup>10</sup> I. MEJENDORE, *Il matrimonio e eucarestia*, in *Russia Cristiana*, 1971, p. 27, citato da L. GIANNUZZO, *Matrimonio e divorzio nel diritto ortodosso tra «oikonomia» e «akribeia»*, in *Studi in onore di Piero Pellegrino*, vol. II, ESI, Napoli, 2009, p. 6. e da ultimo V. PARLATO, *Il matrimonio nelle chiese ortodosse*, in *Studi Urbinati di scienze giuridiche, politiche ed economiche*, n. 64, 1-2 (2013), p. 136-146 in particolare.

**monogamico e perpetuo, elevato a sacramento produttore di grazia ex opere operato, il primo, negozio giuridico, monogamico dissolubile da cui derivano alcuni diritti ed obblighi per i contraenti, il secondo.**

I cattolici sono tenuti alla celebrazione religiosa del matrimonio, o meglio a celebrare il matrimonio cattolico che è un *quid diversum* dal matrimonio civile, non per la religiosità della forma, ma per l'essenza stessa dei due istituti che hanno a fondamento presupposti diversi. Contratto monogamico e perpetuo, elevato a sacramento produttore di grazia *ex opere operato*, il primo, negozio giuridico<sup>11</sup>, monogamico dissolubile da cui derivano alcuni diritti ed obblighi per i contraenti, il secondo<sup>12</sup>.

Il matrimonio canonico, contratto-sacramento si basa sui *tria bona matrimonii*: *bonum prolis*, *bonum fidei* (fedeltà reciproca), *bonum sacramenti* (indissolubilità), che lo caratterizzano, lo giustificano, lo rendono produttore di Grazia, che ha come fine primario la procreazione e l'educazione della prole (can. 1055 C.I.C.) e come altre finalità, che, secondo la tradizionale dottrina, sono il *remedium concupiscentie* e il *mutuum adiutorium* tra i coniugi<sup>13</sup>.

Si è rilevato, al contrario, che il matrimonio regolato dal diritto statale,

“in Italia oggi è liberamente dissolubile per autonoma determinazione delle parti; la coabitazione è resa disponibile dai coniugi; la violazione dell'obbligo di fedeltà è priva di qualsiasi sanzione sia civile sia penale; l'adempimento dei doveri nascenti dal coniugio è affidata prevalentemente alla buona volontà dei coniugi; la procreazione non è l'elemento essenziale dell'istituto, essendo anche l'interruzione della gravidanza rimessa al volere della sola donna; è in atto una scissione tra sessualità, generazione e matrimonio; le prerogative giuridiche del matrimonio sono debilitate rispetto all'unione libera e si assiste alla progressiva equiparazione tra matrimoni ed unioni di fatto”<sup>14</sup>.

---

<sup>11</sup> Così è qualificato da F. SANTORO PASSARELLI, *Dottrine generali del diritto civile*, Jovene, Napoli, 1962, p. 210: li precisa che rientra tra i negozi giuridici familiari; per l'A. “il rifiuto del nome di contratto [per il matrimonio] è dovuto anche a ragioni estranee alla tecnica giuridica”.

<sup>12</sup> A. BETTETINI, *La secolarizzazione del matrimonio nell'esperienza giuridica contemporanea*, Cedam, Padova, 1996, p. 20 s. e bibl. ivi citata.

<sup>13</sup> G. LO CASTRO, *Matrimonio, diritto e giustizia*, Giuffrè, Milano, 2003, p. 49-60.

<sup>14</sup> G. BONI, *La rilevanza cit.*, p. 212. Le stesse considerazioni si leggono in G. LO CASTRO, *Tre studi sul matrimonio*, Giuffrè, Milano, 1992, p. 60 s.

A queste considerazioni si aggiunge la possibilità di riconoscere da parte di un coniuge la prole nata fuori del matrimonio e in costanza dello stesso; come anche la piena equiparazione tra figli legittimi e figli naturali, che se certamente tutela la prole comunque generata, intacca la tipicità tradizionale dell'istituto matrimoniale e lo allontana dal matrimonio canonico *in facto esse*.

Invero la Chiesa favorì fin dai primi tempi la forma liturgica per due finalità; primo, quella di celebrare il matrimonio con un rito in cui veniva conferita agli sposi la benedizione sacerdotale in ricordo e a somiglianza della benedizione che il Cristo, con la sua presenza, dette agli sposi di Cana, secondo, quella di rendere noto agli altri fedeli che quella unione era legittima. Questa cerimonia religiosa non era necessaria per l'esistenza del matrimonio, giacché, esso si basa sullo scambio dei consensi e la promessa di reciproca perpetua dedizione; lo stesso Tertulliano afferma che lo scopo della benedizione è render pubblica la legittimità di quelle nozze e far discendere sui novelli sposi speciali grazie celesti<sup>15</sup>.

All'articolo 34 del Concordato del 1929 si riconoscevano gli effetti civili al matrimonio canonico. Il testo recitava:

“Lo Stato italiano volendo ridonare all'istituto del matrimonio, che è a base della famiglia, dignità conforme alle tradizioni cattoliche del suo popolo riconosce al sacramento del matrimonio disciplinato dal diritto canonico, gli effetti civili”.

Parlare di 'sacramento' in un testo concordatario, in cui si riconoscono effetti giuridici a situazioni giuridiche sorte in altro ordinamento, era pleonastico e giustificato dal fatto che si voleva riaffermare la sacertà dell'istituto matrimoniale di fronte al matrimonio civile, precedentemen-

---

<sup>15</sup> Nella Chiesa romana i sacramenti e i sacramentali venivano amministrati con la pronuncia di apposite preghiere che il sacerdote doveva recitare nel corso della funzione sacra. Per il matrimonio, che era celebrato durante la Messa, lo scambio delle reciproche e definitive promesse degli sposi era accompagnato da speciali orazioni, al quale seguiva poi la *velatio* e la benedizione nuziale. Nei vari sacramentari, tra cui il Leonino (P.L., LV, 130-132.) e il Gelasiano (P.L., LXXIV, 1213-1215), troviamo alcune affermazioni dottrinali, che a dire il vero, non sono affatto nuove, pur tuttavia interessanti.

te introdotto come obbligatorio e pur mantenuto in vigore. Ma allora, in quegli anni, anche la concezione laica del matrimonio non differiva sostanzialmente da quella cattolica: fedeltà reciproca dei coniugi, indissolubilità, finalità della procreazione ed educazione della prole, aiuto reciproco degli sposi, tutela dei figli nati nel matrimonio, legittimi, rispetto a quelli naturali, riconoscibili, in certi casi, o addirittura non riconoscibili, se adulterini.

Già alla fine degli anni '80 Luigi Mengoni scriveva che il matrimonio civile ha precipuamente finalità diverse dalla concezione tradizionale del matrimonio, specie canonico: il vincolo coniugale è sempre più considerato una "associazione al servizio della felicità individuale"<sup>16</sup>, dove al primato del dovere è stata sostituita la volontà del singolo<sup>17</sup>.

Oggi, a norma dell'art. 8 degli Accordi di Villa Madama (1984), il riconoscimento degli effetti civili è dato "ai matrimoni contratti secondo le norme del diritto canonico", dando quasi l'impressione che si tenga in considerazione l'aspetto contrattuale del coniugio, non le sue caratteristiche ontologiche che ne fanno un atto sacro, giustificato dai succitati *tria bona matrimonii: bonum prolis, bonum fidei* (fedeltà reciproca), *bonum sacramenti* (indissolubilità), che lo caratterizzano, lo giustificano, lo rendono produttore di Grazia, elementi di natura prettamente religiosa, e che lo rendono diverso dal matrimonio civile.

Certamente l'ordinamento civile non può tener presenti gli aspetti meramente sacrali, ma deve prendere atto che, in base a quegli elementi, il matrimonio cattolico è diverso da quello civile.

#### 4. Altre tipologie di unioni *more uxorio*.

Circa le unioni di fatto *more uxorio* tra due persone eterosessuali si può affermare che siamo di fronte ad un convivenza instabile, priva di qualsiasi formalità giuridica, che rifiuta anche i limitati obblighi del matrimonio civile.

Unioni di fatto sono dei 'matrimoni *ad tempus*' nei quali non è previsto il termine *ad quem*, esso è lasciato alla libera determinazione dei conviventi e può derivare da difficoltà affettiva, od economiche, senza che ci siano

---

<sup>16</sup> L. MENGONI, *La famiglia nell'ordinamento giuridico italiano*, in *La famiglia crocevia tra pubblico e privato*, Giuffrè, Milano, 1979, p. 273.

<sup>17</sup> Cfr. A. BETTETINI, *La secolarizzazione cit.*, p. 27.

garanzie né per il convivente economicamente più debole, né per i figli riconosciuti<sup>18</sup>, cui non può essere sufficiente il sostentamento economico previsto dalle leggi civili, ma necessitano di un affetto che spesso diviene difficile in famiglie allargate in cui convivono figli di diversi genitori<sup>19</sup>.

Assistiamo alla perdita del senso del peccato<sup>20</sup>, specie in merito al VI Comandamento; la morale sociale si sta evolvendo verso la disapprovazione di forme di sfruttamento, di violenza, di mancanza di pietà e carità verso gli altri<sup>21</sup> o di inadempimento relativi ai doveri sociali e civici; non nei riguardi di forme di soddisfacimento sessuale tra liberi e consenzienti.

In merito alla famiglia, un punto di riferimento deve essere, a mio avviso, il principio che non è conforme all'ordine naturale tutto ciò che avviene in natura; ma solo ciò che corrisponde alle finalità intrinseche di essa.

Una famiglia omosessuale esclude la finalità della procreazione, anche se può determinare l'amore e l'aiuto reciproco<sup>22</sup>.

In merito ad eventuali adozioni di minori da parte di coppie omosessuali – senza tener presente il pericolo della pedofilia (peraltro presente anche in *coppie di fatto* eterosessuali) – credo che si determini nel minore adottato un problema di ordine psicologico confrontando la propria famiglia a quella degli altri compagni di scuola o di gioco.

Senza voler dilungarmi sul tema solo l'uomo e la donna hanno un corpo

<sup>18</sup> Giacché il riconoscimento paterno non è automatico, e la madre stessa può disconoscere il figlio.

<sup>19</sup> Si legge nell'*Evangelii Gaudium* di papa FRANCESCO cit., al n. 66, p. 92: “La famiglia attraversa una crisi culturale profonda, come tutte le comunità e i legami sociali. Nel caso della famiglia la fragilità dei legami diventa particolarmente grave perché si tratta della cellula fondamentale della società, del luogo dove si impara a convivere nella differenza ed appartenere ad altri e dove i genitori trasmettono la fede ai figli”.

<sup>20</sup> Si legga quanto scritto nell'*Evangelii Gaudium* cit., al n. 64, p. 90: “il processo di secolarizzazione tende ad indurre la fede e la Chiesa nell'ambito privato e intimo. Inoltre con la negazione di ogni trascendenza, ha prodotto una crescente deformazione etica, un indebolimento del senso del peccato personale e sociale e un progressivo aumento del relativismo”.

<sup>21</sup> Nell'*Evangelii Gaudium*, nn. 74-75, p. 98-100 si evidenziano questi temi sociali e si condividono.

<sup>22</sup> Ricordo il Documento della Congregazione per la Dottrina della Fede, *Considerazioni circa i progetti di riconoscimento legale delle unioni tra persone omosessuali*, 3 giugno 2003.

con organi che si completano vicendevolmente in ordine alla finalità procreativa.

L'esistenza innegabile di esseri umani con attrazioni omosessuali non determina la conformità all'ordine naturale della loro tipologia e tanto meno della loro eventuale unione *more uxorio*.

Anche in considerazione di ciò, il costante magistero ecclesiastico cattolico afferma che la famiglia ha come finalità propria la procreazione, il mantenimento, educazione della prole cui si aggiunge l'amore e l'aiuto reciproco; il tipo di famiglia che risponde appieno a queste finalità è quella monogamica costituita da un uomo ed una donna; la famiglia poligamica (un uomo e più donne) rende più arduo il mantenimento e l'educazione della prole ed esclude quasi l'amore e l'aiuto reciproco.

Con ancora maggiore chiarezza e autorità questi stessi principî sono esposti del Discorso di S.S. Benedetto XVI ai partecipanti al Congresso internazionale sul Diritto naturale promosso dalla P. Università Lateranense, del 12 febbraio 2007<sup>23</sup>.

## 5. La normativa.

Il can. 1012 del codice pio-benedettino, § 2 recita: "*Quare inter baptizatos nequit matrimonialis contractus consistere, quin sit eo ipso sacramentum*".

Sul matrimonio civile così si esprimeva il card. Ottaviani: "*Matrimonium civile, quod dicitur, est religioni maxime iniuriosum, iura et conscientiam catholicorum laedit, atque moralitati publicae noxium existit*"<sup>24</sup>, precisando ulteriormente che il matrimonio è un contratto-sacramento e che i due elementi non possono essere separati. Anche se l'Ottaviani si riferiva all'istituzione del matrimonio civile da parte degli Stati, appare evidente la considerazione del tutto negativa di questo istituto civile.

Come non ricordare il caso del vescovo di Prato, mons. Fiordelli, che nel 1956 qualificò il matrimonio civile come "scandaloso concubinato"<sup>25</sup>.

---

<sup>23</sup> [www.vatican.va](http://www.vatican.va).

<sup>24</sup> A. OTTAVIANI, *Institutiones iuris publici ecclesiastici, II, Ecclesia et Status*, Typis Polyglottis Vaticanis, Città del Vaticano, 1960, p. 202.

<sup>25</sup> Nella lettera del vescovo Fiordelli indirizzata a don Danilo Aiazzi, responsabile della parrocchia degli sposi, e pubblicata il 12 agosto 1956 sul giornale par-

Condannato in primo grado dalla magistratura italiana fu assolto in appello perché aveva manifestato il pensiero della Chiesa sul punto.

Ai sensi del can. 1055, § 2, del *C.I.C.* “tra i battezzati non può esistere un valido contratto matrimoniale, che non sia per ciò stesso sacramento”. Analoga disposizione non è presente nel *C.C.E.O.*, ma tutta la materia è regolata in modo da evidenziare il ruolo del rito sacro officiato dal sacerdote<sup>26</sup>.

Scriva Paolo Moneta:

“La Chiesa, da parte sua, continua a considerare come unico valido matrimonio per i propri fedeli il matrimonio-sacramento, regolato dalle sue leggi e sottoposto alla sua esclusiva giurisdizione. Il matrimonio civile se può essere considerato come valido matrimonio per coloro che non appartengono alla Chiesa [...] non ha alcun valore né alcuna rilevanza giuridica per i battezzati”<sup>27</sup>.

Nella monografia di Geraldina Boni si legge una lunga dissertazione, con continui riferimenti alla dottrina, in cui si rileva che il matrimonio civile si differenzia radicalmente dal matrimonio cattolico, in quanto è un’unione solubile a discrezione delle parti, la violazione della fedeltà coniugale è priva di sanzione, civile o penale, la procreazione non è l’elemento essenziale dell’istituto, che si avvicina nella sostanza ad un’unione di fatto<sup>28</sup>.

---

rocchiale si leggeva: «Oggi, 12 agosto, due suoi parrocchiani celebrano le nozze in Comune rifiutando il matrimonio religioso. Questo gesto di aperto, sprezzante ripudio della religione è motivo di immenso dolore per i sacerdoti e per i fedeli. Il matrimonio cosiddetto civile per due battezzati assolutamente non è matrimonio, ma soltanto l’inizio di uno scandaloso concubinato».

<sup>26</sup> Per gli orientali cattolici il ministro sacro non è solo un teste qualificato, egli presenzia il rito e benedice le nozze, partecipando in qualche modo alla amministrazione del sacramento. La riprova di questo suo ruolo si ha in più norme: il can. 828 *C.C.E.O.* evidenzia la funzione svolta dal sacerdote celebrante e, al § 2, chiarisce che il rito è ritenuto sacro solo con l’intervento del sacerdote che assiste e benedice. Il can. 832 *C.C.E.O.* nel prevedere il matrimonio *coram solis testibus* richiama i coniugi all’obbligo di ricevere comunque la benedizione da parte di un sacerdote appena possibile, e prevede anche il ricorso, al momento della celebrazione, alla benedizione anche di un sacerdote acattolico, cioè ortodosso.

<sup>27</sup> P. MONETA, *Il matrimonio nel nuovo diritto canonico*, ECIG, Genova, 1991, p.14.

<sup>28</sup> G. BONI, *La rilevanza del diritto secolare cit.*, p. 212.

Una più attenta valutazione dell'istituto è riscontrabile nel succitato libro di Geraldina Boni, dove si esaminano pronunce di organismi vaticani, preposti all'interpretazione e applicazione della normativa, da cui si deduce una diversa configurazione del matrimonio civile dal concubinato<sup>29</sup>.

Il matrimonio civile crea una situazione di peccato<sup>30</sup> e non può che essere considerato come negozio inesistente da parte dell'ordinamento canonico, cui non si può applicare la *sanatio in radice consensus*, perché quel consenso nella società odierna è considerato come completamente diverso da quello richiesto per la celebrazione di un matrimonio cattolico.

## 6. I soggetti alla normativa.

Chi sia tenuto a contrarre matrimonio religioso cattolico ed alla celebrazione in *facie ecclesiae* del matrimonio stesso lo si deduce dal combinato disposto di più canoni.

Ai sensi del can. 11 *C.I.C.*

“alle leggi puramente ecclesiastiche sono tenuti i battezzati nella Chiesa cattolica o in essa accolti, e che godono di sufficiente uso di ragione, e a meno che non sia disposto espressamente altro dal diritto, hanno compiuto il settimo anno di età”.

Il can. 1124, relativo ai matrimoni misti, prescriveva che

“il matrimonio fra due persone battezzate, delle quali una sia battezzata nella Chiesa cattolica o in essa accolta dopo il battesimo e non separata dalla medesima con atto formale, l'altra invece sia iscritta a una Chiesa o comunità ecclesiale non in piena comunione con la Chiesa cattolica, non può essere celebrato senza espressa licenza della competente autorità”.

Dopo il M. P. *Omnium in mentem* di Benedetto XIV il suddetto canone modificato così recita:

---

<sup>29</sup> G. BONI, *La rilevanza del diritto secolare* cit., p. 184 e bibl. ivi citata.

<sup>30</sup> G. DI MATTIA, *Poteri dello Stato nella disciplina del negozio matrimoniale*, *Indicazioni per la revisione della dottrina*, in *Apollinaris*, 1970, p. 337.

“Il matrimonio fra due persone battezzate, delle quali una sia battezzata nella Chiesa cattolica o in essa accolta dopo il battesimo, l'altra invece sia iscritta a una Chiesa o comunità ecclesiale non in piena comunione con la Chiesa cattolica, non può essere celebrato senza espressa licenza della competente autorità”<sup>31</sup>.

Da ciò deriva che è rimasto l'obbligo a contrarre matrimonio canonico per coloro che battezzati, sono fuori dalla Chiesa, anche per formale dichiarazione<sup>32</sup>.

Come si vede, si è ribadito il concetto che anche le leggi puramente ecclesiastiche vincolano tutti i battezzati nella Chiesa cattolica o in essa recepiti, anche se poi se ne siano allontanati volontariamente; costoro perdono in genere i diritti, ma rimangono soggetti ai doveri; non si va verso una *iurisdiction in volentes* che avrebbe trasformato la Chiesa da società necessaria a società volontaria, in *Kirche der Freiegefolgschaft*<sup>33</sup>.

## **7. La pastorale verso i divorziati: atteggiamento di benevola carità e comprensione; lo scioglimento del matrimonio in base al principio dell'*oiconomia* nelle Chiese ortodosse; l'opportuno diverso atteggiamento nei confronti di chi celebra il matrimonio civile o convive in unioni omosessuali; il battesimo dei minori.**

<sup>31</sup> Del 26 ottobre 2009, entrato in vigore per pubblicazione negli AAS l'8 aprile 2019. Sul tema cfr. P. MONETA, *Battesimo appartenenza alla Chiesa e soggezione alle leggi ecclesiastiche (dopo il M.P. Omnium in mentem)*, in *Aequitas sive Deus, Studi in onore di Rinaldo Bertolino*, I, Giappichelli, Torino, 2011, p. 401 s.

<sup>32</sup> È sicuramente il caso di quanti in alcuni stati per non pagare la tassa ecclesiastica si escludono da una confessione religiosa, in specie dalla Chiesa cattolica; ma anche altri che attuano il così detto 'sbattezzo', in forma pubblica. Con la norma nella formulazione precedente – esclusione dalla osservanza delle leggi meramente ecclesiastiche chi si fosse allontanato dalla Chiesa con atto formale – il matrimonio civile sarebbe stata l'unica loro forma di celebrazione matrimoniale e gli sposi non sarebbero considerati semplici conviventi o 'concubini'.

<sup>33</sup> Cfr. L. CHIAPPETTA, *Il codice di diritto canonico, Commento giuridico-pastorale*, Ed. Dehoniane, Napoli, 1988, p. 24. Nel valutare la modifica della norma, dovuta alla difficoltà di applicare correttamente il requisito dell'atto formale di separazione, risulta difficilmente comprensibile nella società secolarizzata odierna, che l'impegno battesimale contratto dai genitori per i loro figli infanti, cui non è seguita da un'educazione religiosa e da una professione religiosa, possa determinare la soggezione a norme di cui i soggetti se sentono assolutamente estranei.

Va necessariamente distinto il caso di quanti, legati da un precedente vincolo matrimoniale cattolico si sposano col solo matrimonio civile e convivono *more uxorio*, con altro *partner*<sup>34</sup>. Essi debbono riconoscere la loro situazione irregolare che comporta uno stato di peccato e a chiedere a Dio la grazia di una vera conversione; iniziare subito un cammino verso il Cristo mediante un dialogo di fede con il nuovo *partner* per un progresso comune verso la conversione, soprattutto mediante la preghiera e la partecipazione alle celebrazioni liturgiche, non dimenticando però che essi, in quanto divorziati risposati, non possono ricevere i sacramenti della penitenza e dell'Eucaristia<sup>35</sup>.

In questo caso non c'è né un esplicito, né implicito, rifiuto di contrarre un nuovo matrimonio religioso, se possibile; anzi per il resto si dicono<sup>36</sup> cattolici e ne professano pubblicamente la fede. È verso queste persone,

---

<sup>34</sup> Per il catechismo della Chiesa Cattolica al n. 2384 “il fatto di contrarre nuovo vincolo nuziale, anche se riconosciuto dalla legge civile, accresce la gravità della rottura col coniuge; il coniuge risposato si trova in tal caso in una situazione di adulterio pubblico permanente”. La Chiesa non abbandona comunque questi suoi membri, né li considera separati dalla comunità cristiana e li esorta a partecipare alla vita ecclesiale mettendo a loro disposizione gli aiuti spirituali necessari, anche se limita alcuni diritti, come a quello dell'ammissione all'Eucarestia, altrimenti i fedeli sarebbero indotti in errore circa la dottrina dell'indissolubilità del matrimonio.

<sup>35</sup> Cfr. Pontificio Consiglio per la Famiglia, Raccomandazioni *Teniamo ad esprimere* circa la pastorale dei divorziati risposati, 25 gennaio 1997: *L'Osservatore Romano*, 26 febbraio 1997, p. 4.

<sup>36</sup> Recentemente mons. Müller, futuro cardinale, prefetto della Congregazione per la Dottrina della Fede, dopo aver difeso *L'Osservatore romano* il divieto all'ammissione all'Eucaristia per gli irregolari (23 ottobre 2013), a novembre ha chiesto all'arcidiocesi tedesca di Friburgo di ritirare il documento pastorale con il quale si dava facoltà ai preti di ammettere al sacramento il coniuge risposato che ‘in coscienza’ avesse deciso di comunicarsi. Il cardinale honduregno Maradiaga, dalle colonne del *Kölner Stadt-Anzeiger*, rispondendo a una domanda sui sacramenti ai divorziati risposati, ha lasciato intravedere margini di modifica della pastorale in materia affermando che la Chiesa è tenuta ai comandamenti di Dio e a ciò che Gesù dice sul matrimonio: ciò che Dio ha unito, l'uomo non lo separi. Dopo il fallimento di un matrimonio ci si può chiedere se gli sposi erano veramente uniti in Dio. Forse l'allargamento delle cause di nullità delle nozze attraverso l'inserimento dell'impedimento della ‘mancanza di fede’, cioè l'assenza in molti matrimoni della volontà di sposarsi secondo il senso della dottrina matrimoniale cattolica potrebbe risolvere il caso.

verso queste famiglie costituite di fatto che la pastorale si rivolge, con spirito di comprensione e carità; quindi giusto battezzarne i figli che sicuramente riceveranno una educazione religiosa conforme agli impegni battesimali.

La Chiesa cattolica accetta la possibilità dello scioglimento del matrimonio solo in caso di matrimonio rato e non consumato<sup>37</sup>.

^ ^ ^

Le Chiese ortodosse, invece, sono sensibili alla realtà sociale e applicando l'istituto dell' *oiconomia*, in determinati casi, sciogliono i matrimoni rati e consumati, permettendo nuove nozze religiose al coniuge innocente e in un secondo tempo anche al coniuge colpevole<sup>38</sup>. Nella concezione ortodossa ad un'indissolubilità di principio, non lesa neppure dalla morte di un coniuge, si contrappone un'indissolubilità relativa che ammette deroghe. Così abbiamo una solubilità *per bona gratia*<sup>39</sup>, quasi un atto di giustizia dovuto, ed una solubilità che potremmo chiamare *cum damno*, uno scioglimento in vantaggio del coniuge non colpevole, assimilabile al provvedimento sopra accennato, ed uno scioglimento anche per il coniuge causa del provvedimento, ma sanzionatorio.

In merito alla solubilità *cum damno* va detto che gli ortodossi si basano su: MAT., 19,8-9

---

<sup>37</sup> Circa la possibilità di sciogliere anche i matrimoni rati e consumati, in caso di adulterio nella chiesa cattolica, rammento l'intervento del vicario patriarcale melkita per l'Egitto, mons. E. Zoghby nell' aula conciliare del Vaticano II. Il vescovo ricordava la prassi seguita nelle chiese ortodosse che "sono sempre state consapevoli della loro autorità e l'hanno sempre esercitata a favore del coniuge innocente". Ritengo con mons. Zoghby (cfr. P. MONETA, *Il matrimonio nel nuovo diritto canonico* cit., p. 226-227, in cui si affronta *ex professo* la tematica relativa), che spetta alla Chiesa l'interpretazione della frase evangelica; mentre la Chiesa orientale fin dai primi secoli l'ha interpretata a favore di nuove nozze per la parte innocente, questa tradizione, che in Oriente è stata conservata e che in dieci secoli di unità non fu mai respinta, potrebbe in futuro essere eventualmente accettata anche dai cattolici.

<sup>38</sup> Rinvio al mio saggio *Il matrimonio nelle chiese ortodosse* sopra citato, p. 139 s. Sul tema cfr. anche G. LO CASTRO, *Matrimonio, diritto e giustizia* cit., p. 125 s.

<sup>39</sup> A. KAPTIJN, *Divorce et remariage dans l'église orthodoxe*, in *Folia canonica, Review of Eastern and Western Canon Law*, 2, 1999, Márton Áron, Budapest, p. 115.

“Quello dunque che Dio ha congiunto, l'uomo non lo separi”. Gli obiettarono: “Perché allora Mosè ha ordinato di darle l'atto di ripudio e di mandarla via?” Rispose loro Gesù: “Per la durezza del vostro cuore Mosè vi ha permesso di ripudiare le vostre mogli, ma da principio non fui così. Perciò vi dico: Chiunque ripudia la propria moglie, se non in caso di concubinato, e ne sposa un'altra commette adulterio”<sup>40</sup>.

Per concubinato la Chiesa romano-cattolica intende prostituzione o meglio realizzazione di una unione incestuosa per grado di parentela tra i coniugi (*Lv.*, 18), situazioni tollerate sino ad allora, ed poi non più, per i cristiani. Una traduzione siffatta può essere considerata già come un'interpretazione.

Gli ortodossi traducono diversamente e intendono l'inciso ‘*se non in caso di adulterio*’, come causa di possibile scioglimento del matrimonio, operando una benevola considerazione della Chiesa nei confronti di una situazione che si è mostrata fragile. Tale benevola considerazione per sé è fatta a vantaggio della parte innocente<sup>41</sup>.

I cattolici vedono nel caso di adulterio solo la possibile applicazione dell'istituto della separazione legale, istituto, invero sconosciuto nel giudaismo, che sarebbe stato introdotto da Cristo, San Paolo scrive infatti (*I Cor.*, VII, 11):

“Agli sposati poi ordino, non io, ma il Signore: la moglie non si separi dal marito – e qualora si separi, rimanga senza sposarsi o si riconcili con il marito – e il marito non ripudi la moglie”.

---

<sup>40</sup> Sull'interpretazione di questo passo rinvio a quanto scritto da P. MONETA, *Il matrimonio nel nuovo diritto canonico* cit., p. 225-232.

<sup>41</sup> Circa la possibilità di sciogliere anche i matrimoni rati e consumati, in caso di adulterio, nella chiesa cattolica rammento l'intervento del vicario patriarcale melkita per l'Egitto, mons. E. Zoghby nell'aula conciliare del Vaticano II. Il vescovo ricordava la prassi seguita nelle chiese ortodosse che “sono sempre state consapevoli della loro autorità e l'hanno sempre esercitata a favore del coniuge innocente”. Ritengo con mons. Zoghby (cfr. P. MONETA, *Il matrimonio nel nuovo diritto canonico* cit., p. 226-227, in cui si affronta *ex professo* la tematica relativa), che spetta alla Chiesa l'interpretazione della frase evangelica; mentre la Chiesa orientale fin dai primi secoli l'ha interpretata a favore di nuove nozze per la parte innocente, questa tradizione, che in Oriente è stata conservata e che in dieci secoli di unità non fu mai respinta, potrebbe in futuro essere eventualmente accettata anche dai cattolici.

Nelle Chiese ortodosse all'adulterio sono equiparati le perversioni sessuali, la vita scandalosa condotta dalla donna, la falsa accusa di adulterio, il tentato omicidio nei confronti dell'altro coniuge, aborto provocato dalla donna in odio al marito, l'attentato all'onore coniugale. La Chiesa ortodossa russa contempla anche l'AIDS, l'alcolismo, e la tossico dipendenza<sup>42</sup>. In questo sta il concetto di solubilità con danno. Il coniuge colpevole deve espriare la colpa dell'adulterio, deve avere un danno per il delitto commesso, deve sottostare ad una pena, di qui il divieto di celebrare nuove nozze prima che non sia trascorso un certo lasso di tempo.

^ ^ ^

Diverso è il caso di quanti, potendo liberamente celebrare un matrimonio religioso cattolico, scelgono il matrimonio civile.

Se ai sensi dei canoni 11 e 1024 del *C.I.C.* anche chi si stacca dalla Chiesa è tenuto a osservarne le leggi e quindi l'obbligo di contrarre *in facie Ecclesiae*, chi celebra un matrimonio solo civile viola una precisa disposizione normativa e si pone in una posizione di peccato, posizione formale e pubblica.

Direi diversa la condizione di una coppia di fatto, che senza alcuna scelta formale vive *more uxorio*, qui non c'è un esplicito o implicito rifiuto di osservare la norma canonica, c'è solo una situazione di fatto, temporanea, anche di lungo periodo, di peccato; non c'è l'adesione ad un tipo di matrimonio diverso per concezione e contenuti da quello cattolico.

^ ^ ^

Se i genitori chiedono il battesimo dei figli questo sacramento dovrebbe essere impartito dietro sicure garanzie di educazione cattolica dei minori, come prevede il can. 851, 2° *C.I.C.*<sup>43</sup>, ad evitare che raggiunta la maggiore

<sup>42</sup> Cfr. L. GIANNUZZO, *Matrimonio e divorzio* cit., p. 19, nota 58.

<sup>43</sup> "I genitori di un bambino da battezzare [...] siano bene istruiti sul significato di questo sacramento e circa gli obblighi ad esso inerenti; il parroco [...] provveda che i genitori [...] siano debitamente istruiti". È difficile immaginare una adesione alla realtà sacramentale del battesimo ed alla perpetuità e non modificabilità degli obblighi nascenti dal battesimo da parte di genitori i quali sono venuti meno, essi stessi, ai loro obblighi battesimali. Nella società moderna, ormai secolarizzata – scrive Moneta (P. MONETA, *Battesimo appartenenza alla Chiesa* cit., p.

età disconoscano, anche pubblicamente, la loro appartenenza alla Chiesa cattolica, cosa che se non ha conseguenze giuridiche, determina smarrimento e sconcerto tra i fedeli che vedono posti nel nulla gli impegni battesimali.

In questi casi occorrerebbe procedere al battesimo non solo con la dovuta cautela, ma anche non pubblicizzare il fatto.

Il battesimo pubblico di minori figli di genitori sposati col solo matrimonio civile, peggio ancora se si tratti di battesimo solenne e pubblicizzato, rischia di far considerare il matrimonio civile una forma non religiosa dello stesso matrimonio cattolico, di cui avrebbe lo stesso contenuto e le stesse finalità, cosa che si è cercato di dimostrare come non rispondente al vero.

A maggior ragione non si dovrebbero battezzare, se non con ulteriori cautele, e mai pubblicamente, minori frutto di inseminazioni eterologhe di coppie omosessuali o ad esse affidati. Oltre un relativismo morale, sarebbe quasi sicuramente di scandalo per i fedeli. In una società secolarizzata, come l'attuale, il principio secondo cui il battesimo di tutti gli infanti è doveroso perché si dà loro un bene spirituale ha già delle riserve ai sensi del n. 2° del can 851 *C.I.C.* là dove si prescrive che i genitori e i padrini siano bene istruiti su sul significato del sacramento stesso e sugli obblighi che ne derivano; merita poi qualche riflessione per le implicazioni giuridiche che comporta il can. 96 che recita: "Mediante il battesimo l'uomo è incorporato nella Chiesa di Cristo ed in essa è costituito persona con i doveri e i diritti che ai cristiani [...] sono propri [...]".

Quanta sia la preoccupazione delle Chiese ortodosse circa l'educazione religiosa del minore è riscontrabile anche dal fatto che il padrino o la madrina del battezzando debbano essere un cristiano in perfetta comunione con la Chiesa. Chi sia stato scomunicato, o solo non sposato secondo il rito ortodosso, o non abbia fatto battezzare nell'ortodossia i propri figli, non può essere padrino o madrina.

---

403) il battesimo più che un atto di incorporazione nella comunità dei credenti "è visto di frequente come una sorta di presentazione del nuovo nato alla cerchia dei familiari e degli amici."